



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.69/2015 DEL 18/06/2015

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 1807/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro e pedissequo atto di precetto.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 1807/2014, e pedissequo atto di precetto, che ha condannato l'Amministrazione alle spese del doppio grado di giudizio.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.


In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 05.02.2015, con nota prot. AOO_024-1275, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 1807/2014 con la quale la Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro ha accolto l'appello promosso dall'ex dipendente cod. R.P. 400424 avverso la Sentenza n. 4285 del 26.03.2013, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare in favore dell'appellante, ammontanti ad € 3.000,00 per il primo grado ed € 3.600,00 per l'appello, oltre rimborso per spese generali del 15%, IVA e CAP;
- avverso la predetta Sentenza della Corte d'Appello la Regione Puglia ha promosso ricorso per Cassazione, tuttora pendente;
- con nota Prot. AOO_024/7707 del 28.05.2015, pervenuto in data 03.06.2015, l'Avvocatura regionale trasmetteva, per gli adempimenti di competenza, l'atto di precetto, relativo alla predetta Sentenza, notificato in data 19.05.2015.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle spese di giudizio, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio per Cassazione.

L'Assessore
Leo Caroli



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Sentenza n. 1807/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro e
pedissequo atto di precetto.**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

**"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1807/2014 emessa dalla Corte
d'Appello di Bari/Sez. Lavoro, e pedissequo atto di precetto, dell'importo totale di €
9.958,49= è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."**

Art. 2

(Norma finanziaria)

**"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo
3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge)
della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore del
creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio per
Cassazione."**

